

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa circa le novità apportate dal DL Rilancio aventi ad oggetto i contributi a fondo perduto.

La norma che prevede la possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto, contenuta nel decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020), non è di agevole interpretazione. Inoltre, numerosi operatori, che hanno ritardato l'emissione delle fatture relative alle attività svolte nel periodo gennaio/marzo, rischiano di rimanere esclusi dal beneficio. È dunque auspicabile che, durante la fase di conversione in legge del decreto, la norma venga modificata in modo da "intercettare" e comprendere nell'ambito applicativo della stessa, imprese e professionisti che hanno emesso le fatture delle attività svolte nei mesi precedenti in "ritardo" nel mese di aprile. Ad esempio, se un'impresa di servizi ha concluso le prestazioni nel mese di febbraio, ma ha emesso le fatture nel mese di aprile all'atto dell'incasso, il dato risulta "falsato" in quanto il documento "attesta" attività che solo da un punto di vista documentale sono state svolte nel mese di aprile.

Il parametro fondamentale al fine di verificare il diritto a beneficiare del contributo è costituito dal **fatturato**. In particolare, dal confronto tra il mese di aprile dell'anno 2020 e il corrispondente periodo dell'anno precedente, il fatturato deve essere diminuito di almeno un terzo.

OSSERVA

Il contributo in esame **non spetta**, in ogni caso:

- ✓ ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;

- ✓ agli enti pubblici;
- ✓ ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103".

La rilevanza del fatturato

La determinazione del fatturato può dare luogo a dubbi interpretativi in tutti i casi in cui il contribuente abbia cessato o avviato una nuova iniziativa produttiva nel corso del periodo di imposta 2019. Tuttavia, le diverse fattispecie sono prese in esame dalla disposizione normativa in rassegna.

In particolare, viene previsto che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. La scelta è dovuta non alla mancanza del termine di confronto, cioè il fatturato relativo al mese di aprile dell'anno 2019, che invece potrebbe essere stato prodotto, ma al fatto che, non esercitando più una "libera attività", sono venute meno le ragioni sottostanti all'erogazione del contributo. Infatti, il beneficio spetta esclusivamente agli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo in possesso del numero di partita Iva.

A conferma di ciò la disposizione in commento prevede il diritto a fruire del beneficio anche in assenza del requisito costituito dalla riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 di almeno un terzo, per i "soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019". Tale previsione comprende sia i soggetti per i quali manca un parametro di confronto, ma anche coloro il cui fatturato non è diminuito.

Ad esempio, si consideri il caso di un professionista iscritto alla gestione separata INPS, che ha iniziato l'attività il 10 febbraio 2019. In tale ipotesi è possibile determinare il fatturato del mese di aprile dell'anno 2019 e confrontarlo con quello del corrispondente periodo dell'anno 2020. Tuttavia, l'operazione non è necessaria. In quanto anche se il fatturato del mese di aprile dell'anno in corso fosse aumentato o fosse lievemente diminuito, il contribuente avrebbe comunque diritto a percepire il contributo. Si potrebbe a tal proposito osservare che sarebbe

possibile effettuare il confronto tra i due fatturati. Probabilmente il legislatore ha inteso derogare alla necessità di riscontrare la riduzione del fatturato in quanto il contribuente si trova in una fase di start up e tale dato non risulterebbe significativo se misurato a distanza di due o tre mesi dall'inizio dell'attività. È presumibile, infatti, che il numero di fatture emesse, ed il relativo importo, sia estremamente esiguo nella fase dell'inizio dell'attività. Conseguentemente, il fatturato nel mese di aprile dell'anno 2020 potrebbe essere aumentato e non in grado di "intercettare" l'effettiva riduzione dell'attività.

Si consideri, ad esempio, un contribuente che ha iniziato l'attività il 1° marzo dell'anno 2019 e nel mese di aprile dello stesso anno ha conseguito un fatturato di 15.000 euro. Il contribuente ha poi conseguito nel mese di aprile dell'anno 2020 un fatturato di 16.500 euro. In base ad un'interpretazione letterale della disposizione sarà possibile beneficiare dell'erogazione del contributo, in considerazione dell'avvio dell'attività nell'anno 2019. La somma spettante deve essere determinata effettuando la differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello del fatturato di aprile 2020. Sulla differenza negativa, cioè in caso di diminuzione, si applicano le percentuali del venti, del quindici o del dieci per cento a seconda dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente. Nel caso in esame, però, il fatturato è incrementato in valore assoluto. Conseguentemente il professionista avrà diritto a percepire il contributo minimo previsto per le persone fisiche pari a 1.000 euro.

La medesima situazione si verifica per i contribuenti che hanno ad esempio iniziato l'attività dal 1° maggio in avanti e quindi in mancanza del termine di confronto. Sarà possibile fruire del bonus anche in tale ipotesi. Tuttavia, in mancanza del fatturato dell'anno precedente, che consente la determinazione della somma, la cui erogazione dovrà essere effettuata a cura dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente avrà diritto alla percezione dell'importo minimo pari per le persone fisiche a 1.000 euro.

NOTA BENE

Sarà molto importante prestare attenzione al calcolo in quanto nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applicherebbe l'articolo 316-ter del codice penale ovvero:

- ✓ la reclusione da sei mesi a tre anni;
- ✓ quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO